

STATUTO

ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA - ODV

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, in forma di Organizzazione di volontariato (ODV), l'associazione denominata **ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA – ODV**, con sigla ABG ODV.

1.2 L'Associazione è un Ente del terzo settore (ETS) ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il “Codice”).

1.3 L'Associazione ha sede nel Comune di Busto Arsizio e il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.4 La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

Art. 2 Scopi, finalità

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale persegue finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza che si concretizzano nelle attività istituzionali indicate nell'art. 3.

Art. 3 Attività

3.1 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 *Codice*, di svolgere in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale consistente nella beneficenza, diretta ed indiretta, il sostegno a distanza e l'erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale a norma dell'art. 5 del *Codice*.

3.2 L'Associazione, in via principale, intende contribuire, in maniera indiretta, al finanziamento di Enti, Fondazioni, ETS ed ODV che operano nell'ambito della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell'età infantile, indirizzata allo studio finalizzato al miglioramento delle procedure terapeutiche, di patologie di particolare rilevanza sociale, quali i tumori solidi dell'età pediatrica ed adolescenziale.

3.3 La beneficenza verso i citati Enti, Fondazioni, ETS ed ODV viene effettuata attraverso erogazioni gratuite, in denaro o in natura, nei confronti degli stessi.

3.4 L'Associazione può inoltre finanziare, tramite i medesimi soggetti, ricerche scientifiche nell'ambito di altre discipline solo a condizione che esse siano utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo specifico dell'Associazione. Detta valutazione deve essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo.

3.5 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, L'Associazione intende svolgere ogni attività giudicata dal Consiglio Direttivo idonea, utile, necessaria ovvero di supporto, al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare, a solo titolo esemplificativo potrà:

✓ stipulare ogni opportuno atto o contratto, finalizzato al finanziamento delle attività di beneficenza deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti, mutui o finanziamenti;

✓ stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti Pubblici o Privati;

✓ partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione, concorrendo, altresì alla costituzione degli organismi anzidetti;

✓ promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, convegni, incontri, ed ogni altra iniziativa idonea a favorire un rapporto tra l'Associazione medesima, gli operatori dei settori di intervento della stessa ed i componenti la società civile.

3.6 L'Associazione svolge le proprie attività prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati.

3.11 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

3.12 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Attività diverse

4.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale secondo le modalità, i termini e i limiti previsti dall'art. 6 del *Codice*.

4.2 Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa in bilancio.

Art. 5 Raccolta fondi

5.1 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità, i termini e i limiti previsti dall'art. 7 del *Codice*.

Art. 6 I Soci, ammissione

6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, giuridiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

6.2 Il numero dei Soci è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal *Codice*.

6.3 L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta; l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata al versamento da parte dell'interessato della quota sociale, e all'impegno a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6.4 In caso di persone fisiche possono essere Soci persone di ambo i sessi, di accertata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

6.5 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.6 L'Associazione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione

dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota

stabilita dall'Assemblea.

6.7 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di

recesso di cui all'art. 8.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci

7.1 Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita

dell'Associazione ed alla sua attività, in particolare i soci hanno diritto:

✓ di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione

vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

✓ di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

✓ di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo

statuto;

✓ di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

7.2 I soci sono obbligati:

✓ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

✓ a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

✓ al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

7.4 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Perdita della qualifica di Socio

8.1 La qualità di Socio si perde:

- ✓ per decesso,
- ✓ per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione,
- ✓ per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,
- ✓ per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 3 anni consecutivi dall'eventuale sollecito scritto.

8.2 La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8.3 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Attività di volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fine di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuite e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dall'organo di amministrazione o i un

regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea,

essendo comunque vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

9.3 Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9.4 I volontari devono essere assicurati, ai sensi dell'art. 18 del *Codice*, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 Organi dell'Associazione

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- ✓ l'Assemblea dei soci,
- ✓ il Consiglio direttivo,
- ✓ il Presidente,
- ✓ l'Organo di controllo.

10.2 Agli organi dell'Associazione, ad eccezione dei quelli di cui all'art. 30, comma 5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 Assemblea dei Soci

10.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

11.2 L'Assemblea dei Soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci.

11.3 Hanno diritto di partecipare in Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno un

mese nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e che

non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

11.4 Ciascun Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro

associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di

convocazione; nessun Socio può rappresentare più di 3 Soci.

11.5 I Soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via

elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che

partecipa e vota.

11.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua

mancanza dal Vice presidente o da altro membro del Consiglio direttivo;

l'Assemblea elegge un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso in sede

assembleare.

Art. 12 Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria:

✓ approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo;

✓ discute ed approva i programmi di attività;

✓ elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

✓ nomina e revoca l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;

✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

13.2 La convocazione è resa nota sul sito internet dell'Associazione ed inoltrata via e.mail all'indirizzo segnalato dai soci all'atto dell'adesione alla medesima nonché, per i Soci che ne sono sprovvisti o non hanno indicato un indirizzo e.mail per iscritto all'indirizzo segnalato all'atto dell'adesione all'Associazione e mediante affissione presso la sede sociale, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione; quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

13.3 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

13.4 Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

13.5 Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Soci intervenuti o rappresentati.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati tuttavia per

deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei Soci.

14.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.4 Nelle deliberazioni riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre sino a un massimo di nove consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

15.2 L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

15.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

15.4 Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Art. 16 Competenze del Consiglio Direttivo

16.1 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

16.2 In particolare il Consiglio direttivo svolge le seguenti attività:

quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno prima dell'assemblea annuale.

17.3 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

17.4 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

17.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

17.6 Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, di voti prevale il voto di chi presiede la seduta

Art. 18 Il Presidente

18.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

18.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

18.3 In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

18.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 19 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti

19.1 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, entrambi anche in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

19.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione incarica per la funzione di revisione un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro stabilendone il compenso.

19.4 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti, ove non obbligatori per legge, sono organi o funzioni (con riferimento al Revisore legale dei conti) meramente facoltativi, ma ove nominati o incaricati (con riferimento al Revisore legale dei conti) esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

19.5 I membri dell'Organo di controllo durano in carica e l'incarico di Revisore legale dei conti è attribuito per tre esercizi, sono rieleggibili e nuovamente

incaricabili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio

successivo alla nomina o incarico.

19.6 La carica di Organo di controllo e l'incarico di Revisore legale dei conti sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo.

19.7 L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 20 Organismo di mediazione

20.1 Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il Regolamento di mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 28/2010.

20.2 Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.

20.3 Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le parti potranno adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 21 Libri dell'associazione

21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

✓ il libro dei Soci,

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,

✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi o funzioni se istituiti,

✓ il libro dei volontari contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Art. 22 Patrimonio e risorse economiche,

22.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

✓ beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

✓ eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

✓ eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

22.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

✓ quote associative e contributi degli aderenti;

✓ contributi pubblici e privati;

✓ donazioni e lasciti testamentari;

✓ rendite patrimoniali;

✓ attività "diverse" di cui all'art. 6 del *Codice*,

✓ attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del *Codice*,

✓ dal rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività di interesse generale effettuate.

22.3 Il Consiglio direttivo tiene la contabilità dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 87 del *Codice*.

Art. 23 Esercizio sociale

23.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio in conformità alle previsioni di cui agli articoli 13 e 87 del *Codice* e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

23.3 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

23.4 Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 del *Codice*, deve essere redatto il bilancio sociale secondo le forme e le modalità ivi previste.

23.5 Il Consiglio direttivo redige e sottopone all'Assemblea per l'approvazione, nei medesimi termini del bilancio consuntivo, un bilancio di previsione unitamente ad un programma delle attività associative.

Art. 24 Divieto di distribuzione degli utili

24.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 del Codice.

24.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

25.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

25.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

25.4 Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente; gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 Norme finali

26.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazione, e, in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.